

STUDIO CACCIAPUOTI

AVV. CARLO CACCIAPUOTI
AVV. MASSIMILIANO CAPECCHI

.16121 GENOVA
.VIA FIESCHI, 2-24
.TEL. 010-561904
CELL. 3467840961

E-MAIL:
carlocciapuoti@avvocatocacciapuoti.it

www.avvocatocacciapuoti.it

Genova, 02 Luglio 2021

via e-mail: info@ilgiornalepopolare.it
edizioniemmepe@pecimprese.it
lorimoorea@gmail.com

Spett.le Emmepi edizioni
Editore de "Il Giornale popolare"
Via Roma n. 28
20090 - A S S A G O (MI)

Egregio Dott. Giuliano Rotondi
Via Roma n. 28
20090 - A S S A G O (MI)

Oggetto: Eredi di Guelfo Marcucci/Il Giornale Popolare. Rimozione di espressioni diffamatorie ed esercizio del diritto all'oblio ex art 17 Regolamento Europeo n. 679/2016. RIW n.308.

Gentile Direttore,

Il Senatore Andrea Marcucci, il Dott. Paolo Marcucci, la Dott.ssa Maria Lina Marcucci, la Signora Iole Capannacci Marcucci, nella qualità di Eredi del Signor Guelfo Marcucci, deceduto in Castelvechio Pascoli il 12.12.2015, hanno conferito mandato al mio Studio al fine di tutelare i loro diritti nei confronti della testata telematica da Lei diretta, poiché a seguito di attività di monitoraggio effettuato sul web, è emersa la pubblicazione di un articolo del 23.04.2020 intitolato : *"Inchiesta: sangue contaminato dall'Arkansas a Rieti"* (doc. 1) link: <https://ilgiornalepopolare.it/inchiesta-sangue-contaminato-dallarkansas-a-rieti/> e tuttora presente.

Le chiedo la gentilezza di provvedere con sollecitudine.

Nello specifico le frasi oggetto di contestazione, a partire dal gravissimo titolo stesso dell'articolo, sono testualmente le seguenti: “ *Pur accettando i verdetti di non colpevolezza degli imputati chiamati a rispondere dell'ingente numero di morti infettati da un virus che non apparteneva al loro vissuto, è doloroso pensare che **già a metà degli anni '60, negli Stati Uniti, si sapeva che dalle carceri dell'Arkansas veniva prelevato sangue da individui con problematiche mediche** per poi distribuito in vari Paesi europei. Tornando indietro nel tempo si è ricostruito il percorso fatto da plasma e sangue infetto, dagli Stati Uniti al resto del mondo, Italia compresa. **Il cosiddetto sangue sporco aveva chiamato in causa le case farmaceutiche e la città di Rieti, dove aveva sede il quartier generale di AIMA Plasmaderivati.** Tuttora il più importante impianto di lavorazione degli emoderivati di proprietà del gruppo **Marcucci**, anche oggi **oligopolista** in Italia della distribuzione di emoderivati. Le case farmaceutiche che avevano concordato di minimizzare i rischi del sangue e degli emoderivati non trattati includevano **l'Alpha Therapeutic Corporation, l'Institut Mérieux** (ora parte della **Sanofi**), la **Bayer** e la sua divisione **Cutter Biological**, la **Baxter International** e la sua divisione **Hyland Pharmaceutical**. Era risaputo che i detenuti del famigerato carcere di **Cummings in Arkansas, anche a causa delle condizioni detentive, erano in pessimo stato di salute.** Nelle carceri americane e in particolare a Cummings si spaziava da rapporti sessuali non protetti a uso di droga, a malattie infettive, tanto che **le condizioni detentive del carcere erano considerate incostituzionali. I detenuti di Cummings non venivano pagati per il loro lavoro, per cui l'unico modo per fare un po' di soldi legalmente era quello di donare sangue ricevendo un compenso, seppur basso**”. Poi ancora l'articolista afferma: “ *Le industrie farmaceutiche sembravano essere al corrente che nelle prigioni americane c'era una più **alta percentuale di casi di epatite B tra i detenuti, rispetto ai normali cittadini. Ufficialmente si faceva passare l'idea, da pubblicità ingannevole, che il sangue arrivasse dai campus degli studenti universitari e dalle massaie americane. Il proprietario dell'HMA americana (Health Management Associates) il dottor Francis Henderson che si occupava di raccogliere il sangue nelle carceri dell'Arkansas ha raccontato di un suo viaggio nel 1982 a Rieti, nella sede dell'azienda Marcucci, finalizzato a spiegare l'operazione di recall, ossia il richiamo di alcuni lotti infetti***”.*

Nell'articolo viene correttamente richiamata la sentenza del Tribunale di Napoli del 25.03.2019

emessa dal dott. Palumbo R.G. 10144/14 + 19.514/14 di assoluzione dei Dirigenti dell' ex gruppo farmaceutico Marcucci perché il fatto non sussiste, che, Le ricordo, non è stata impugnata dalle parti civili ed è passata in giudicato. La cosa che però lascia interdetti, nonostante ciò, è che già a partire dal titolo nell'articolo sono presenti impropri ed ingiustificati richiami a vicende avvenute oltre venti anni fa, con accento assolutamente spregiativo e con tono perentorio che fa presumere all'ignaro lettore che l'ex gruppo farmaceutico Marcucci si sia in realtà macchiato di gravi crimini, poiché ritenuto all'evidenza responsabile di aver diffuso sangue infetto prelevato da persone tossicodipendenti o comunque ad alto rischio dalle carceri americane, sangue che poi sarebbe stato lavorato negli stabilimenti di proprietà a Rieti.

I citati passaggi contenuti nell'articolo sopra indicato presentano un carattere oggettivamente diffamatorio, in quanto gravemente lesivo della reputazione del defunto Signor Guelfo Marcucci, per decenni Presidente del gruppo farmaceutico di famiglia, il quale all'epoca dei contagi deteneva soltanto il 7% del mercato, poiché si lascia intendere - nonostante l'assoluzione definitiva di Napoli - che si tratti di vicende che abbiano lasciato inquietanti dubbi sull'operato e sulla condotta degli stessi, senza considerare per niente che, sulla vicenda del sangue infetto, erano intervenute già in precedenza moltissime Autorità giudiziarie (e la non menzione nella ricostruzione, anche solo per questo, rende diffamatorio il testo), che si sono già ampiamente pronunciate sempre con piene assoluzioni, dopo aver condotto approfondite perizie mediche con i massimi esperti nazionali del settore, nel modo seguente:

a) GUP dott. Giorgio Flaim, presso il Tribunale di Trento 12.7.2002 n.5050/2002 sentenza (di ben 631 pagine) di non luogo a procedere - definitiva, *“nei confronti di Guelfo e Paolo Marcucci in ordine all'accusa di epidemia dolosa consumata e tentata perché i fatti non sussistono in ordine alla accusa di epidemia colposa per le condotte sub da A a RR perché i fatti non sussistono”*;

b) Tribunale di Trento, sentenza del 20.4.2004 n.12227/00, sulle accuse di epidemia colposa per fatti a partire dal 1994, di assoluzione *“perché il fatto non sussiste”*;

c) Tribunale penale di Treviso nel 2016 GIP Dott. Casciari, 21.9.2016 Rg. Gip 1294/2015, decreto di archiviazione di una denuncia per omicidio colposo per il sangue infetto.

Alla luce di quanto esposto appare, quindi, evidente che Guelfo Marcucci, in realtà, è stato sempre prosciolto da ogni accusa fino alla sua morte ma anche, in seguito, il Tribunale di Napoli, con la recentissima sentenza citata, ha dichiarato la insussistenza di qualsiasi responsabilità (*“il fatto non sussiste”*) in capo alle Aziende ed ai managers del Gruppo Marcucci.

L'articolista, come detto, nella sua pubblicazione asserisce ed argomenta sulla provenienza del sangue prelevato da persone tossicodipendenti, detenuti e persone in genere ad alto rischio, affermazioni gravi che sono state categoricamente smentite dalle argomentazioni pronunciate nella

recente sentenza del Tribunale di Napoli dal Dott. Palumbo nel procedimento sul sangue infetto, il quale affermava testualmente alle pagine 30-34 che: *“Va anche precisato che il sangue rectius il plasma di origine statunitense-gli USA risultavano essere un paese autosufficiente-proveniva dai centri di plasmateresi operanti in quel paese che, in pratica, attraverso una complessa procedura che non è il caso di illustrare, ottenevano -"separando" in sostanza il sangue-il plasma che poi era utilizzato per la preparazione dei concentrati industriali per la coagulazione”*. *“Orbene è pacifico che i centri di plasmateresi fossero sotto il diretto controllo della FDA-organismo federale-e che prima dell'esportazione le sacche di "materia prima" dovevano subire il controllo delle autorità statunitensi tanto che alle sacche stesse erano allegate le bleeding-list che, appunto, garantivano o avrebbero dovuto garantire -riportando tutti i dati- la "qualità" intesa ovviamente come salubrità del prodotto illustrando tutte le vicende origine, test effettuati, numero del donatore ed altro-che ad esso inerivano (cfr. sul punto sempre le dichiarazioni del teste Pagano Bruno e non solo)”*.

“ Peraltro tutti i testi esaminati sul punto hanno riferito che ci si rivolgeva agli Stati Uniti perché considerato un paese avanzato ed evoluto e come tale del tutto affidabile circa i sistemi di controllo e di sicurezza del prodotto-affatto particolare- che esportava. Inoltre, ed esaustivamente sul punto, vi erano anche certificazioni delle autorità consolari che garantivano che il prodotto esportato era conforme ai dettami della normativa italiana sicché è ragionevole ritenere, senza per il momento entrare nella problematica dei raffronti tra metodi di raccolta e controlli successivi, che il sangue rectius il plasma di provenienza statunitense presentasse , almeno in astratto, requisiti di piena affidabilità”.

“Certo è incontestabile che la normativa di riferimento dovesse essere quella vigente in Italia ma è altrettanto evidente che la violazione della stessa, con le conseguenze sul profilo della colpa specifica, potrebbe essere ravvisabile SOLO allorchè si dimostrasse che i produttori sapessero - ma non si sa su quali basi ed in base a quali informazioni - che quanto attestato dalle Autorità statunitensi o meglio quanto contenuto nelle documentazioni cartacee che accompagnavano ogni lotto importato fosse o potesse non essere vero. Oppure che abbiano consapevolmente violato i l disposto normativo, m a se l'idea della violazione fonda esclusivamente sui dati del rischio del plasma da donatori mercenari, ovvero della sua raccolta in carceri e/o ambienti non sicuri e rischiosi, è chiaro che, per quanto appena detto, il problema della colpa si pone anche sotto il profilo psicologico del delitto perché potrebbe non esserci alcuna violazione i n quanto non è detto, né è dimostrato che il sangue rectius il plasma così raccolto e lavorato fosse per ciò solo infetto”.

“Ma appare ragionevole ritenere, sotto un profilo prioritariamente di ordine logico, che l'autorità di esportazione che attestava, nei sensi sopra specificati, la "sterilità "del prodotto fosse e/o dovesse essere a conoscenza anche - se non soprattutto dei metodi di raccolta – sicché la sua attestazione doveva considerarsi come necessariamente emessa a valle di tali indagini e quindi

ritenersi completa ed affidabile. Peraltro il dato che negli USA fosse consentita la donazione a pagamento - a parte il rilievo che pur hanno le puntuali, in proposito, osservazioni contenute e d illustrate nella memoria depositata dalla difesa di Bucci - non poteva di per sé sola essere considerata un'anomalia tale da inficiare automaticamente ed inevitabilmente la salubrità del prodotto, ed anche l'eventuale raccolta presso carceri ed ambienti "a rischio" poteva, nell'ottica delineata, essere determinante”.

In riferimento poi alla campagna di richiamo del 1982 del Prof Henderson e dell'asserito viaggio dello stesso allo stabilimento Aima del gruppo Marcucci di Rieti citato nell'articolo, in realtà tale vicenda emerge nella controversa testimonianza resa dal reporter americano Kelly Duda sempre davanti al tribunale di Napoli, che viene espressamente analizzata e scardinata dallo stesso dott. Palumbo nelle motivazioni della sentenza, nella quale in riferimento allo specifico punto viene testualmente affermato: *“Per la verità sul punto specifico ed almeno per un caso deve essere presa in considerazione la deposizione resa in dibattimento dal teste Duda Kelly-regista cinematografico autore di documentari di inchiesta sul sistema di raccolta del plasma negli U.S.A.-che ha riferito di aver intervistato il responsabile della HMA(Philip Henderson) società che gestiva il programma di prelievo del sangue e del plasma presso il carcere americano di Cummings nello stato dell'Arkansas. Costui gli aveva parlato di un suo viaggio nell'anno 1982 in Italia-segnatamente a Rieti-a seguito della scoperta di un lotto infetto che, attraverso la Continental Pharma broker internazionale, era stato venduto in Europa in Italia, appunto ed in Spagna. Dal filmato proiettato in aula di udienza è emerso che il predetto Henderson ha effettivamente dichiarato di essere stato in Italia, a Rieti, ma non è dato capire con precisione se effettivamente il lotto in questione fosse stato ceduto alla AIMA Derivati società Marcucci che aveva sede, appunto, a Rieti e se soprattutto sia stato lavorato ed immesso in commercio. Attenzione, non pare seriamente revocabile in dubbio che se l' Hendeson si è recato in Italia- il motivo non poteva che essere quello di una verifica e se del caso di un eventuale richiamo del prodotto rectius del lotto risultato e/o che si riteneva infetto e con ogni probabilità, quantomeno sotto il profilo della logica, era stato ceduto all'AIMA. Tuttavia è agevole obiettare che l'infezione era certamente da epatite B e che sembra potersi dedurre indipendentemente dalle diverse traduzioni-che non fu possibile stabilire se era stato il plasma fornito dalla HMA a poter contaminare il lotto e di conseguenza il dato appare di scarsa incidenza ai fini che qui rilevano. Ciò senza contare che il teste Esposito ha dichiarato che la circostanza non gli risultava ma soprattutto, che nei documenti aziendali non vi erano tracce di un tale passaggio, che i testi Serradimigni e Pagano non hanno fatto riferimento all'episodio e che anche a voler ammettere che vi sia stata la cessione e che vi possa-senza però alcuna prova in merito se non quella del profilo logico perché non sono emersi, nella circostanza, prove di ritiri o distruzione del prodotto- essere stata anche la lavorazione, ciò che ai nostri fini rileva è che nessun dato processuale depone e/o fa ritenere che poi il prodotto "infetto" sia stato assunto da uno dei soggetti emofilici in relazione al cui decesso si procede. Può quindi concludersi che, da un lato, le oggettive*

incertezze complessive sulla vicenda e dall'altro, l'assoluta mancanza di prova circa l'eventuale assunzione di un prodotto eventualmente infetto-peraltro di HBV-possa essere avvenuto anche per uno solo dei soggetti deceduti, rende del tutto anodino ai fini della ricostruzione del nesso causale l'episodio in questione". Bastino queste affermazioni per stroncare definitivamente le fantasiose supposizioni dell'articolista.

Infine, sempre in riferimento alla leggenda metropolitana della importazione del sangue dalle carceri americane, che si tratti di una falsità totale ne abbiamo ulteriore conferma anche dalla sentenza del Giudice Flaim del Tribunale di Trento del 2002, che al capo U punto 1-2, pag. 348, fa escludere la circostanza: 1) "La sostenibilità in giudizio dell'accusa di epidemia colposa in ragione dell'utilizzo di plasma estero ed in particolare proveniente da donatori mercenari (in punto si veda l'imputazione sub K, Q e T seconda parte) o da paesi ad alto rischio epidemiologico o comunque non in grado, secondo le autorità sanitarie italiane, di assicurare le necessarie garanzie di sicurezza (in punto si veda l'imputazione sub R e T prima parte), non trova fondamento nella circolare Min. Sanità dd. 17.7.1985, la quale contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, non "imponesse la produzione di emoderivati destinati alla somministrazione in Italia attraverso la raccolta e la trasformazione esclusivamente di plasma italiano", ma, ben più blandamente prevedeva che i preparati di fattore VIII e IX per il trattamento degli emofiliaci fosse "possibilmente derivati da sangue di provenienza nazionale".

2) "Quanto all'obbligo, previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 30.4.1986 di importare plasma ed emoderivati non infialati come prodotto finito, soltanto da paesi che avevano adottato misure idonee a limitare la trasmissione dell'infezione con appositi atti legislativi o amministrativi, attraverso triangolazioni (in punto si veda ancora l'imputazione sub R e T prima parte) la sua violazione non è avvenuta mediante "la raccolta di plasma da paesi dell'Europa orientale, dall'Africa e dell'America Latina", di cui negli atti processuali non vi è alcuna traccia.....In definitiva, in ordine alla contestazione del reato di epidemia colposa in dipendenza di questa condotta, si impone sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste".

Mi preme infine sottolineare, inoltre, anche se è del tutto secondario rispetto alle violazioni contestate, che nello specifico le vicende trattate sono datate e pertanto risulta palese che ricorrano pienamente le condizioni perché tali notizie possano ritenersi ampiamente coperte dal diritto all'oblio ex art 17 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il fatto non è più attuale e non esiste più il pubblico interesse affinché una tale notizia permanga sulla rete internet, oltretutto, con espressioni fuorvianti e false, che non rappresentano per niente la realtà dei fatti manipolata con l'articolo (come confermato dalla Cass. Civ., sezione I, sentenza 24

giugno 2016 n 13161).

La invito, pertanto, a provvedere cortesemente all' immediata rimozione delle frasi sopra riportate dell'articolo, a partire dalla completa riformulazione del titolo stesso, contenenti riferimenti ai Marcucci del tutto impropri ed inveritieri smentiti come visto dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 2019, con deindicizzazione dai maggiori e più comuni motori di ricerca del web, senza che sia necessario aggiungere altro, per ora, da parte mia, se non ringraziare per avere sollecita conferma che è stata resa Giustizia ai miei assistiti, a chiusura definitiva della vicenda, senz'altro a pretendere.

Con i migliori saluti

Avv. Carlo Cacciapuoti



Doc. allegati:

1.- copia articolo: "Inchiesta: sangue contaminato dall'Arkansas a Rieti" del 23.04.2020.